



Messaggio municipale

No. 55

Risoluzione municipale no. 1057/2013

Collina d'Oro,

09.12.2013

Concernente l'adozione del nuovo Regolamento Prestazione complementare comunale - RC 23 01 – 2014

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

nel corso della seduta di Consiglio comunale del 24 ottobre 2011, il Gruppo Lega-UDC-Indipendenti, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge organica comunale, ha inoltrato una mozione denominata "Per la concessione di un contributo annuale a favore dei nostri anziani meno abbienti".

La mozione è stata, sempre nella stessa seduta di Consiglio comunale, demandata alla Commissione della gestione.

Il Municipio, condividendo il principio della mozione, è sempre stato intenzionato a concretizzare la proposta in un messaggio municipale. Infatti, l'evasione della mozione, in questo caso, coincide con una revisione del regolamento comunale prestazione complementare, regolamento del 2005.

Per il Municipio era inoltre importante considerare la mozione in oggetto unitamente all'altra presentata dal Gruppo Lega-UDC-Indipendenti nella medesima seduta.

Se questa mozione poteva essere evasa più celermente, era importante per il Municipio che i due regolamenti scaturiti fossero complementari l'un l'altro. Questo allo scopo di creare una coerenza tra gli aiuti elargiti dal Comune. Occorre quindi implementare un dispositivo di sostegno che escluda duplici aiuti, ma che permetta di giungere a tutte le persone realmente nel bisogno. È stato necessario formalizzare una serie di norme di facile comprensione, sia per chi beneficia degli aiuti, sia per chi questi aiuti li elargisce, lasciando il meno spazio possibile a interpretazioni, ma che permettessero di avere l'elasticità necessaria per poter giungere a chi ne ha realmente bisogno.

Le elezioni comunali, svoltesi allo scadere dei 6 mesi canonici per il licenziamento del messaggio municipale in risposta alla mozione e il susseguente cambio al vertice del

Dicastero sanità e socialità, hanno procrastinato l'entrata in materia delle mozioni. Inoltre l'importanza e la sensibilità della tematica hanno imposto degli approfondimenti che hanno richiesto tempi lunghi.

L'attuale regolamento è entrato in vigore nel 2005, a seguito della prima aggregazione comunale, e aveva sostituito quelli dei Comuni di Montagnola del 2001 e di Gentilino del 1992. Da allora nessun aggiornamento era stato apportato.

Di conseguenza il Municipio ha deciso che, oltre alle modifiche relative alla mozione, era opportuna un'analisi più approfondita del regolamento che permettesse di meglio specificare alcuni concetti, già applicati ma non formalmente definiti, come pure di aggiornare il contributo comunale fissato quasi 10 anni fa.

Vi sottoponiamo quindi il nuovo regolamento evidenziando di seguito le modifiche più significative apportate rispetto al precedente.

NUOVA VERSIONE	VERSIONE ATTUALE
<p>Art. 3 Limiti di reddito La prestazione complementare comunale è concessa se il reddito annuo determinante non raggiunge i limiti e le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.</p>	<p>Art. 3 Limiti di reddito La prestazione complementare comunale è concessa se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti: – CHF 17'640.- per persone sole – CHF 26'460.- per coniugi – CHF 9'225.- per figli a carico o orfano</p>
<p>Art. 4 Sostanza La prestazione complementare comunale è concessa se la sostanza non supera i limiti e le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.</p>	<p>Art. 4 Sostanza La prestazione complementare comunale è concessa se la sostanza, tenuto conto delle parti di sostanza cui il richiedente ha rinunciato per ottenere prestazioni complementari, non supera i seguenti limiti: – CHF 25'000.- per persone sole – CHF 40'000.- per coniugi – CHF 15'000.- massimo per figli a carico, indipendentemente dal numero dei figli, o orfani</p>
<p>Art. 5 Reddito determinante Il reddito computabile è definito dalle condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.</p>	<p>Art. 5 Reddito determinante Costituiscono reddito determinante: a le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa; b le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite AVS/AI; c il reddito proveniente dalla sostanza mobile o immobile; d le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da altra convenzione analoga; e gli assegni familiari;</p>

	<p>f le entrate e le parti di sostanza cui il richiedente ha rinunciato gli ultimi 10 anni per ottenere prestazioni complementari;</p> <p>g le pensioni alimentari versati in virtù del diritto di famiglia.</p>
	<p>Art. 6 Reddito non computabile Non sono computabili come reddito:</p> <p>a le prestazioni dei parenti, conformemente agli art. 328 e ss del CCS (Codice Civile Svizzero);</p> <p>b le prestazioni dell'assistenza pubblica;</p> <p>c le prestazioni pubbliche e private di natura manifestamente assistenziale;</p> <p>d gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o per l'invalidità (AISA);</p> <p>e le borse di studio o altri aiuti finanziari all'istruzione.</p>
<p>Art. 6 Cittadini stranieri Per i cittadini stranieri, se dimoranti nel comune da almeno 3 anni, la prestazione complementare comunale è concessa se adempiono le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.</p>	
<p>COMMENTO ARTICOLI 3, 4, 5 e 6</p> <p>In generale si è deciso di non più inserire nel nuovo regolamento delle condizioni già esplicitate in norme superiori, in particolare quando queste vengono modificate periodicamente.</p> <p>I limiti di reddito e di sostanza che consentono di beneficiare delle prestazioni complementari cantonali vengono definiti annualmente dal Cantone nel <i>Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC)</i> (6.4.5.3.2).</p> <p>Il Municipio ha quindi deciso di non più indicare questi importi nel regolamento ma di riferirsi alle condizioni che annualmente pubblica l'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonali.</p> <p>Stesso ragionamento è stato adottato per la definizione del reddito determinante e conseguente reddito non computabile. Anche in questo caso il Municipio ha deciso di non formalizzare questi concetti preferendo il rinvio alle condizioni cantonali.</p> <p>In merito alla cittadinanza il Municipio ha deciso di riferirsi alle condizioni fissate dal Cantone subordinate alla <i>Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</i> (LPC 831.30).</p> <p>Per quel che concerne specificatamente le condizioni relative al Comune è stato inserito un termine di attesa di tre anni per i cittadini stranieri che beneficiano della prestazione complementare.</p>	

NUOVA VERSIONE	VERSIONE ATTUALE
<p>Art. 7 Prestazioni La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:</p> <p>a CHF 2'000.- per persone sole CHF 3'000.- per coniugi CHF 1'000.- per orfani</p> <p>b CHF 1'000 per persone sole ospiti di case per anziani o altri istituti CHF 1'500.- per coniugi ospiti di case per anziani o altri istituti.</p>	<p>Art. 7 Prestazioni La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:</p> <p>a CHF 1'800.- per persone sole CHF 2'600.- per coniugi CHF 900.- per orfani</p> <p>b CHF 800.- per persone sole ospiti di case per anziani o altri istituti CHF 1'200.- per coniugi ospiti di case per anziani o altri istituti</p> <p>c Per gli altri aventi diritto (art. 2, lett. b), alla differenza tra l'importo della prestazione comunale e l'eccedenza del reddito determinante previsto dal diritto cantonale.</p>
<p>COMMENTO ARTICOLO 7</p> <p>Il Municipio ha deciso di aumentare il contributo per tutti i beneficiari delle prestazioni complementari comunali. Infatti gli importi elargiti erano stati fissati nel regolamento entrato in vigore nel 01.01.2005 e da allora non vi era stato nessun adeguamento rispetto al crescente costo della vita.</p> <p>La modifica dell'art. 12 e il Regolamento Fondo sociale comunale hanno reso superfluo quanto indicato nella lettera c del precedente articolo. Infatti, si propone per i "casi particolari" di riconoscere l'importo previsto per chi beneficia della prestazione complementare comunale. Altre casistiche verranno invece valutate nell'ambito del Fondo sociale comunale.</p> <p>L'aumento proposto genera al Comune un aumento di spesa annua valutata in CHF 20'000 su un totale di circa CHF 200'000.</p>	

NUOVA VERSIONE	VERSIONE ATTUALE
<p>Art. 12 Casi particolari Al Municipio è concessa la facoltà di concedere la prestazione complementare comunale qualora la decisione di complementare cantonale risulta negativa per una differenza annua tra uscite e entrate pari a CHF - 3'000.</p> <p>Le richieste dovranno essere presentate semestralmente entro il 1 aprile rispettivamente 1 ottobre, corredate da una completa documentazione e subordinate ad un rifiuto della prestazione complementare cantonale, non più vecchia di un anno.</p>	<p>Art. 12 Aiuti particolari Al Municipio è concessa la facoltà di concedere aiuti particolari a persone domiciliate nel Comune, beneficiari di rendite AVS o AI, che dovessero temporaneamente trovarsi in situazione di particolare disagio finanziari. Le richieste dovranno essere presentate corredate da una completa documentazione.</p>
<p>COMMENTO ARTICOLO 12</p> <p>Questo articolo è stato modificato seguendo due principi.</p> <p>In primo luogo per rispondere specificatamente a quanto chiesto nella mozione. La mozione infatti, oltre a prevedere contributi per i beneficiari di prestazioni complementari cantonali, solleva la problematica di quelle persone, beneficiarie di rendite, ma che per poco non rientrano nei limiti di reddito e di sostanza che permetterebbero loro di beneficiare della prestazione complementare cantonale e di conseguenza in quella comunale.</p> <p>La modifica di questo articolo è quindi rivolta a quelle persone, la cui situazione finanziaria risulta più delicata dei beneficiari della complementare cantonale, per permettere loro, se si trovano in una situazione di particolare disagio economico, di beneficiare del contributo comunale.</p> <p>Il Municipio ha deciso di quantificare "la differenza di pochi soldi" indicata nella mozione in CHF 3'000 annui. La cifra di CHF - 3'000 si riferisce alla differenza tra uscite totali annue e entrate totali annue della persona calcolata in base ai parametri di calcolo della complementare cantonale e corrisponde alla cifra indicata nella Decisione di complementare cantonale AVS.</p> <p>Il secondo principio che ha portato alla modifica di questo articolo è di non creare un doppione con il nuovo regolamento del Fondo sociale comunale, scaturito dalla seconda mozione sul sociale.</p> <p>Così come modificato, l'art. 12 si limita ora a parificare, quando questo è ritenuto necessario, i non beneficiari delle prestazioni complementari cantonali con i beneficiari.</p> <p>Ogni eventuale altro aiuto che il cittadino in difficoltà dovesse aver bisogno, rientrerà nelle casistiche del nuovo regolamento sul Fondo sociale comunale esulando dal regolamento oggetto di questo messaggio.</p>	

A complemento d'informazioni alleghiamo le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale valide dal 01.01.2013, condizioni che integrano il *Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI* (6.4.5.3.2) e la *Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità* (LPC 831.30).

Sulla base di quanto precede, invitiamo questo Consesso a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento prestazione complementare comunale - RC 23 01 - 2014 articolo per articolo e nel suo complesso.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con i migliori ossequi.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Romelli

il Segretario:
Pietro Balerna

Allegato e parte integrante del presente MM:

- proposta di Regolamento prestazione complementare comunale - RC 23 01 – 2014
- Condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale valide dal 01.01.2013



Regolamento

Prestazione complementare comunale

Art. 1 Generalità - Scopo

Al fine di migliorare le condizioni di vita degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio, il Comune di Collina d'Oro istituisce un aiuto complementare comunale.

Art. 2 Beneficiari

La prestazione complementare comunale è concessa di regola a tutti i cittadini domiciliati nel Comune che:

- a) beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS o AI;
- b) beneficiano di una rendita dell'AVS oppure di una rendita o di un assegno per invalidi senza aiuto dell'AI e che non soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 dal presente regolamento ma che rientrano nell'art. 12.

Art. 3 Limiti di reddito

La prestazione complementare comunale è concessa se il reddito annuo determinante non raggiunge i limiti e le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 4 Limiti di sostanza

La prestazione complementare comunale è concessa se la sostanza non supera i limiti e le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 5 Reddito determinante

Il reddito computabile è definito dalle condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.



Art. 6 **Cittadini stranieri**

Per i cittadini stranieri, se dimoranti nel comune da almeno 3 anni, la prestazione complementare comunale è concessa se adempiono le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 7 **Prestazioni**

La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:

- a CHF 2'000.- per persone sole
- CHF 3'000.- per coniugi
- CHF 1'000.- per orfani
- b CHF 1'000.- per persone sole ospiti di case per anziani o altri istituti
- CHF 1'500.- per coniugi ospiti di case per anziani o altri istituti.

Nel caso di coniugi di cui uno è ospite di case per anziani o altri istituti la prestazione viene calcolata separatamente per ogni coniuge.

Per il diritto al versamento viene considerata la situazione al 1 maggio rispettivamente 1 novembre. Non vengono effettuati pro rata.

Art. 8 **Versamento**

La prestazione complementare comunale è versata, a scadenze semestrali, la prima rata entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 novembre.

Art. 9 **Garanzia**

La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, né soggetta ad esecuzione forzata.

La prestazione complementare comunale è sospesa se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

Art. 10 **Restituzione**

La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa deve essere restituita dal beneficiario o dai suoi eredi.

Art. 11 **Domanda - Formalità**

Per i beneficiari indicati all'art. 2 lett. a la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio.

Per le persone indicate all'art. 2 lett. b sono legittimati a presentare domanda l'interessato, i familiari, il rappresentante legale come pure terzi che assistono regolarmente l'interessato e che ne hanno durevolmente cura.



Art. 12 **Casi particolari**

Al Municipio è concessa la facoltà di concedere la prestazione complementare comunale qualora la decisione di complementare cantonale risulta negativa per una differenza annua tra uscite e entrate pari a CHF - 3'000.

Le richieste dovranno essere presentate semestralmente entro il 1 aprile rispettivamente 1 ottobre, corredate da una completa documentazione e subordinate ad un rifiuto della prestazione complementare cantonale, non più vecchia di un anno.

Art. 13 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e abroga il Regolamento Prestazione complementare comunale del 2005 (RC23 01-2005).

Prestazioni complementari cantonali (PC) alle rendite AVS e AI

1. Diritto alle prestazioni

Le prestazioni complementari sono delle prestazioni subordinate alla situazione economica del richiedente o dei richiedenti, che considerano il fabbisogno (sostentamento, cioè vitto e alloggio, oneri ipotecari, spese di manutenzione dei fabbricati, eventualmente contributi alle assicurazioni sociali) e le entrate. Le prestazioni complementari perseguono quindi lo scopo di garantire un “reddito minimo” per far fronte ai “fabbisogni vitali” ai sensi della costituzione federale; il concetto di “reddito minimo” ai sensi LPC è più esteso rispetto a quello del diritto esecutivo.

Hanno diritto alle prestazioni complementari i cittadini svizzeri, domiciliati nel Canton Ticino, ai quali spetta una rendita dell'AVS o dell'AI (anche coloro, che hanno beneficiato di una rendita anticipata) oppure, pur essendo in età di pensionamento, non ricevono una rendita di vecchiaia in quanto non raggiungono la durata minima di contributo, oppure ricevono, senza interruzione, durante almeno 6 mesi una indennità giornaliera dell'AI e il cui reddito annuale determinante dal 1° gennaio 2013 non raggiunge i seguenti limiti:

- CHF 19'210 per le persone che vivono sole,
- CHF 28'815 per i coniugi (compresa l'unione registrata),
- CHF 10'035 ciascuno, per i primi due figli,
- CHF 6'690 ciascuno, per i due figli successivi,
- CHF 3'345 ciascuno, per ogni altro figlio partecipe alla PC.

Gli stranieri, non cittadini dell'Unione europea o dell'AELS, domiciliati nel Cantone sono equiparati ai cittadini svizzeri, se, immediatamente prima della data nella quale domandano la prestazione complementare, abbiano dimorato ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. I rifugiati e gli apolidi sono equiparati ai cittadini svizzeri dopo cinque anni di dimora ininterrotta in Svizzera.

2. Componenti e importo della prestazione complementare

Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua e il diritto al rimborso delle spese di malattia e invalidità.

L'importo annuo della prestazione complementare corrisponde alla differenza fra le spese riconosciute (fabbisogno) e i redditi computabili. In taluni casi il beneficiario di prestazione complementare ha diritto soltanto al pagamento del premio di cassa malattia; il premio è pagato direttamente dal Cantone alla cassa malattia del beneficiario stesso. Dal 01.01.2013, se il premio effettivo è inferiore al premio forfettario (vedi punto 4), il Cantone paga il premio effettivo; se, per contro, il premio effettivo è superiore al premio forfettario, il Cantone paga soltanto il premio forfettario e la differenza è fatturata direttamente dalla cassa malati al beneficiario di prestazione complementare.

3. Determinazione del reddito computabile

Per la determinazione del reddito occorre considerare integralmente tutte le entrate, come per esempio:

- le rendite dell'AVS o dell'AI,
- le rendite e le pensioni di assicurazioni estere,

- le rendite della previdenza professionale (cassa pensioni),
- le rendite dell'assicurazione militare,
- le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni,
- il reddito della sostanza mobile o immobile,
- il valore locativo della propria abitazione,
- le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio,
- le pensioni alimentari ricevute in virtù di un diritto di famiglia,
- le indennità giornaliere delle casse malattia, dell'assicurazione infortuni, di assicurazioni private, dell'assicurazione contro la disoccupazione,
- le prestazioni periodiche del datore di lavoro.

Una parte della sostanza mobile o immobile, al netto dei debiti, viene inoltre computata quale reddito, nella misura di 1/15 per i beneficiari di una rendita per superstiti o di una rendita d'invalidità e di 1/10 per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per la parte che supera:

- CHF 37'500 per le persone sole,
- CHF 60'000 per i coniugi,
- CHF 15'000 per ogni figlio considerato nel calcolo della PC.

Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione primaria ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente CHF 112'500 è preso in considerazione quale sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c. LPC).

Inoltre, in deroga all'art. 11 cpv. 1 lett. c) e conformemente all'art. 11 cpv. 1^{bis} LPC (in vigore dal 01.01.2011), solamente il valore dell'immobile superiore a CHF 300'000 è considerato a titolo di sostanza qualora una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- una coppia possiede un immobile che serve da abitazione primaria a uno dei coniugi mentre l'altro vive in un istituto o in ospedale,
- il beneficiario di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare vive in un immobile che gli appartiene o appartiene al suo coniuge.

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, il consumo della sostanza mobile o immobile al netto dei debiti, per la parte che supera le franchigie sopra indicate, è richiesto nella misura di:

- a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) e cpv. 2 LPC,
- b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite d'invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) e cpv. 2 LPC.

Si tiene inoltre conto anche delle entrate e delle parti di sostanza alle quali l'assicurato ha rinunciato.

Il reddito del lavoro è invece considerato soltanto in modo parziale. Infatti, dopo aver dedotto le spese necessarie al suo conseguimento, rispettivamente la parte di reddito non computabile di CHF 1'000 per

le persone sole e di CHF 1'500 per i coniugi, è computato solamente in ragione dei 2/3.

4. Determinazione del fabbisogno

Per la determinazione del fabbisogno si considerano:

- il limite di reddito applicabile,
- le eventuali spese di manutenzione di fabbricati,
- gli interessi ipotecari,
- le pensioni pagate in virtù di un diritto di famiglia,
- i contributi alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD/AINF (in caso di attività lucrativa i contributi sono dedotti dal reddito lordo),
- un contributo annuo fisso forfettario per l'assicurazione contro le malattie, se domiciliati nella regione 1, di:
 - CHF 4'992 per gli adulti
 - CHF 4'608 per i giovani dai 18 ai 25 anni
 - CHF 1'164 per i minorenni
- un contributo annuo fisso forfettario per l'assicurazione contro le malattie, se domiciliati nella regione 2, di:
 - CHF 4'644 per gli adulti
 - CHF 4'284 per i giovani dai 18 ai 25 anni
 - CHF 1'092 per i minorenni.
- la pigione e le spese accessorie di un appartamento o di una casa, fino ad un massimo di:
 - CHF 13'200 per le persone sole
 - CHF 15'000 per i coniugi o le famiglie

Sono determinanti le regioni di premio definite dall'UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) conformemente all'art. 61 cpv. 2 LAMal (vedi Ordinanza del DFI sui premi medi 2013 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC del 29 ottobre 2012). Per le regioni di premio si veda la tabella da pag. 7.

5. Persone che vivono in un istituto

La prestazione complementare per le persone che vivono in un istituto è calcolata tenendo conto degli elementi sopra indicati con le seguenti modifiche:

- in luogo dell'importo della pigione si terrà conto della retta richiesta dall'istituto, fino ad un massimo di CHF 84 giornalieri per le case anziani e per quelle di cura e, di CHF 100 giornalieri per gli istituti per invalidi
- per le spese personali (spillatico) sono riconosciuti mensilmente:
 - CHF 190 per gli anziani
 - CHF 300 per gli invalidi.

6. Nascita del diritto e inizio del versamento

Di regola il diritto alle prestazioni complementari nasce il primo giorno del mese in cui è depositata la

domanda.

Se la domanda di una prestazione complementare è depositata entro 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità, il diritto nasce il mese nel corso del quale è stata depositata la domanda di rendita, ma al più presto dall'inizio del diritto alla rendita.

L'importo delle prestazioni complementari è determinato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, che provvede pure al versamento.

7. Rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità

Le persone che hanno diritto a una PC possono farsi rimborsare le spese di cura, insorte in Svizzera, e in particolare:

- le spese per un trattamento dentario; queste spese sono rimborsate solo se si tratta di un trattamento semplice, economico ed adeguato. I medici dentisti sono in possesso delle informazioni in merito al concetto sopra esposto, in particolare alla procedura da seguire per l'allestimento dei preventivi di cura (secondo la tariffa AINF/AM/AI. Il Servizio delle prestazioni complementari è a disposizione per ogni e qualsiasi informazione in merito alle cure dentarie nell'ambito delle PC,
- le spese di aiuto, di cura e di assistenza a casa o in istituti diurni,
- le spese supplementari per un regime dietetico d'importanza vitale,
- le spese di trasporto al luogo di trattamento medico più vicino,
- le spese per mezzi ausiliari, come per esempio l'affitto di un letto per degenti azionato elettricamente,
- le spese della cassa malattia (partecipazione alle spese e franchigia) fino ad un importo annuo di CHF 1'000 (secondo l'articolo 64 LAMal),
- le balneoterapie prescritte dal medico ed i soggiorni di convalescenza, dai quali viene però dedotto un contributo per il vitto.

Le spese per le prestazioni di terze persone (non conviventi) dell'economia domestica (pulizia, bucato, preparazione dei pasti, ecc.), possono essere rimborsate fino a un importo annuo massimo di CHF 4'800 per singolo beneficiario di PC.

8. Importo massimo annuo del rimborso per spese di malattia o invalidità

L'ammontare massimo di queste spese per ogni anno è di:

- CHF 25'000 per le persone sole che vivono a casa,
- CHF 50'000 per i coniugi che vivono a casa,
- CHF 6'000 per le persone collocate in istituto.

Gli invalidi, che si trovano al loro domicilio e che percepiscono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato, possono usufruire, dopo aver ammortizzato l'importo dell'assegno per grandi invalidi, di un rimborso supplementare fino a:

- CHF 35'000 per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio,
- CHF 65'000 per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado elevato.

9. Richiesta di rimborso

I conteggi della cassa malattia, gli onorari dei medici dentisti e altre fatture per spese di cura devono essere inoltrate al Servizio prestazioni complementari al più tardi entro 15 mesi dalla data del conteggio o della fattura.

10. Obbligo di informare

I beneficiari di prestazione complementare devono comunicare senza ritardo al Servizio prestazioni complementari ogni cambiamento delle condizioni personali e ogni variazione della loro situazione economica o di quella del coniuge e dei figli beneficiari della prestazione, così come la dimissione da una casa per anziani, da un istituto di cura o da un istituto per invalidi.

In particolare dovranno essere immediatamente comunicati:

- il cambiamento di indirizzo,
- il cambiamento di domicilio,
- la partenza per un altro Cantone o per l'estero,
- il cambiamento della pigione,
- la separazione, il divorzio, lo scioglimento dell'unione registrata, il nuovo matrimonio o la nuova unione registrata,
- il decesso del coniuge, del partner o di un figlio che è considerato nel calcolo,
- l'inizio e la fine di un'attività lucrativa,
- la fine o l'interruzione dell'apprendistato o della formazione scolastica,
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (p. es.: eredità, donazioni, rendite, pensioni comprese quelle estere, ecc.),
- la vendita o l'acquisto di beni immobiliari,
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una Cassa malattia, da un'assicurazione privata, ecc.,
- l'entrata e l'uscita da una casa per anziani, da un istituto per invalidi, da una casa di cura, da un ospedale,
- la soppressione, l'aumento o la diminuzione della rendita d'invalidità o dell'AVS.

Lo stesso obbligo spetta al rappresentante legale del beneficiario.

Prestazioni indebitamente percepite per violazione di questo obbligo devono essere restituite.

11. Esonero dal pagamento del canone radio e televisione

I beneficiari di una prestazione complementare possono chiedere l'esonero del canone radio e televisione per l'anno 2013, trasmettendo la dichiarazione rilasciata da parte della Cassa cantonale, diretta-

mente alla Billag SA, Casella postale, 1701 Friburgo.

12. Domande ed informazioni

I beneficiari di rendite o d'indennità giornaliera AVS/AI che intendono far valere il diritto alle prestazioni complementari possono annunciarsi all'Agenzia AVS del loro Comune di domicilio, dove sono disponibili i moduli di richiesta e gli opuscoli informativi. Essi possono anche rivolgersi all'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni (Tel. 091 821 91 11).

1	2	3	4	5	6
R 24 OTT. 2011					
Eseguito		Ris. mun. del			
		REDAVISTA No. COMM. GESTIONE			

Lodevole
Consiglio Comunale di
Collina d'Oro

Montagnola, 24 ottobre 2011

Mozione

Per la concessione di un contributo annuale a favore dei nostri anziani meno abbienti

Come tutti sappiamo anche nel nostro Comune ci sono anziani che, oltre alla rendita AVS, beneficiano di prestazioni complementari a vario titolo, come pure vi sono diversi anziani che, oltre alla loro sola rendita AVS e per una differenza di pochi soldi, non possono per contro beneficiare di alcuna prestazione complementare, magari unicamente a causa degli elevati costi di locazione o per altri oneri a loro carico, che nulla hanno a che vedere con una situazione di agio finanziario.

Queste due categorie di anziani, sebbene non versino nell'indigenza proprio grazie agli aiuti statali o alle loro risicate entrate pensionistiche, non possono però permettersi "uno strappo alla regola", per togliersi uno sfizio, per regalar qualcosa a loro stessi o a figli e/o nipoti ecc.

Nella stessa situazione potrebbero inoltre versare ~~dei~~ beneficiari di rendita AI o orfani che vivono nel nostro comune.

In questo senso e con questa mozione si chiede quindi di destinare a titolo di contributo annuale ai nostri anziani beneficiari di rendite complementari come pure a quegli anziani cui la rendita complementare non viene riconosciuta per una differenza di pochi soldi, come pure ai beneficiari di altre simili rendite domiciliati nel nostro Comune da almeno 5 anni, i seguenti importi minimi:

- CHF 400.- per persone sole
- CHF 500.- per coniugi
- CHF 150.- per orfani

Gli ulteriori dettagli concernenti questo contributo annuale, che per le persone non beneficiarie di prestazioni complementari verrà elargito su richiesta, come pure la relativa procedura di concessione ed i relativi parametri finanziari (reddito e sostanza massimi) andranno disciplinati mediante apposita base legale.


Per i motivi suesposti si chiede quindi a questo consesso di risolvere:

1. La mozione è accolta.

2. Il Municipio sottopone al più presto al Consiglio comunale la base legale necessaria mediante relativo messaggio.

Con ossequio.

Consiglieri Comunali Lega-UDC-Indipendenti

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'A' with a long diagonal stroke. The second is a stylized 'L' with a horizontal base. The third is a complex, circular scribble.